

## DELIBERA N. 71/25/CONS

### **RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE ALLA SOCIETÀ BARZANÒ & ZANARDO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 marzo 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l’articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e in particolare l’articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024 (di seguito, “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”);

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante “*Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)*” (in seguito, anche “*Regolamento di Procedura*”);

VISTA la nota del 22 gennaio 2025 (protocolli Agcom nn. 0016820, 0017380, 0017388, di pari data), con la quale la Società Barzanò & Zanardo S.P.A. (in seguito, “Barzanò & Zanardo” o “la Società”), una società attiva nella tutela dei diritti di proprietà industriale e nella lotta alla contraffazione, ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento DSA;

VISTA la nota del 7 febbraio 2025 (prot. Agcom n. 0032678, di pari data), con la quale è stato richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, di fornire chiarimenti e specificazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nella documentazione allegata alla summenzionata istanza, anche sulla base delle indicazioni fornite nell’Allegato 1 del citato Regolamento di Procedura, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile e le aree di competenza (in seguito, “Documento Operativo”);

VISTA la nota del 14 febbraio 2025 (prot. Agcom n. 0038968, di pari data), con la quale Barzanò & Zanardo ha riscontrato la richiesta di informazioni dell’Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. L’istanza e l’ente richiedente**

L’istante è la società Barzanò & Zanardo S.P.A., società con sede legale presso Via Piemonte 26, 00187, Roma, con partita IVA n. 01347751008, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, che fornisce servizi di consulenza in materia di proprietà industriale, lotta alla contraffazione e sicurezza digitale.

Il principale obiettivo dei servizi offerti dalla Società è proteggere le aziende dal rischio di contraffazione e uso illecito di *asset* immateriali, abusi di marchio e altre violazioni di proprietà intellettuale.

Nell’istanza presentata, la Società ha dichiarato di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere a), b), d) e j) dell’allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente i prodotti e servizi dannosi o illegali, la violazione della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché le truffe e/o le frodi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, con riferimento alle descrizioni di possibili attività all’interno delle singole aree di competenza indicate, per quanto riguarda l’area di competenza di cui alla lettera a) dell’allegato 2 al Regolamento di Procedura le possibili attività indicate riguardano “*l’indisponibilità di informazioni sufficienti su produttori e venditori, offerta illegale di beni e servizi regolamentati (ad esempio, in ambito medico o farmaceutico), la vendita di prodotti non conformi (ad esempio, giocattoli pericolosi), le violazioni in materia di tutela del consumatore, traffico di droga o armi, la diffusione di software dannosi (ad esempio, malware e ramsonware)*”. Con riferimento

## **2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA**

Il Regolamento DSA all'art. 22 prevede che la qualifica di segnalatore attendibile per la presentazione di segnalazioni sia conferita a quei soggetti che soddisfano precisi requisiti e agiscono entro uno specifico ambito di competenza designato. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

*“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:*

*a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*

*b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;*

*c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.*

I fornitori di piattaforme *online* devono adottare le misure necessarie affinché alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, attraverso i meccanismi di notifica e segnalazione di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, sia accordato un trattamento prioritario, e decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e non arbitrario.

Al riguardo, si procede ad illustrare l'evidenza prodotta da Barzanò & Zanardo con riferimento ai requisiti di capacità e competenza, indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione “qualità delle segnalazioni”.

### **2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza**

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali e alle truffe e/o frodi, Barzanò & Zanardo ha dimostrato, sia attraverso la produzione del relativo *curriculum* aziendale sia fornendo riscontro ad una specifica richiesta di informazioni, di essere un ente

---

all'area di cui alla lettera b), le possibili attività indicate riguardano “*violazioni delle norme sul trattamento dei dati e altre violazioni del GDPR, violazione del diritto all'oblio, falsificazione dei dati, condivisione non consensuale di immagini o manipolazioni delle stesse, violazione dei dati biometrici, ecc...*”. In merito all'area di cui alla lettera d), le possibili attività indicate riguardano “*violazioni in materia di copyright, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti, ecc...*”. Con riferimento all'area di competenza di cui alla lettera j), le possibili attività riguardano il “*contrasto agli account falsi, agli annunci non autentici, le recensioni false, i furti di identità o la compromissione degli account, phishing, vendite piramidali, hijacking dell'account, ecc...*”.

che ha già maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali.

La Società dispone di strutture interne dedicate al contrasto alla contraffazione e all'uso illecito di asset immateriali, agli abusi di marchio e altre violazioni di proprietà intellettuale.

Inoltre, dalla documentazione prodotta, risulta che Barzanò & Zanardo ha partecipato a specifici programmi volontari di segnalazione implementati da fornitori di servizi di piattaforme *online* che svolgono servizi di *marketplace*, *social network*, motori di ricerca, con riferimento alla individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali aventi ad oggetto soprattutto violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, la Società ha fornito evidenza di aver svolto le relative attività di segnalazione nell'ambito dei menzionati programmi volontari di segnalazione, per conto dei propri clienti, e di avere conoscenza dei processi di segnalazione ivi adottati e di avere capacità di fornire evidenza probatoria a supporto delle segnalazioni gestite. Al riguardo, sulla base dei dati forniti dall'istante, l'operatività della Società nell'ambito di tali programmi volontari appare essere stata caratterizzata da *performance* soddisfacenti in termini di percentuale di successo delle segnalazioni inviate. Al riguardo, Barzanò & Zanardo ha documentato di aver presentato nel corso dell'anno 2024 un numero significativamente elevato di segnalazioni con esito positivo.

Barzanò & Zanardo ha fornito evidenza, sia attraverso la fornitura dell'organigramma interno che dei *curriculum vitae* dei soggetti coinvolti nell'attività di segnalazione, di essere in possesso di specifiche competenze linguistiche del personale, che può analizzare contenuti in varie lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese), nonché di competenze legali nell'ambito della protezione della proprietà intellettuale, sia con riferimento al diritto nazionale che dell'Unione Europea, ed informatiche.

Inoltre, dall'analisi dei profili relativi alle risorse umane impiegate nell'attività di segnalazione pare emergere che Barzanò & Zanardo vanta un adeguato livello di conoscenze tecniche nel contrasto alla contraffazione e all'uso illecito di asset immateriali, agli abusi di marchio e altre violazioni di proprietà intellettuale. In particolare, emerge che le competenze delle risorse interne della Società vengono utilizzate principalmente per la raccolta, l'analisi e la verifica dei dati per la finalizzazione delle richieste di rimozione di contenuti illegali da inviare alle piattaforme digitali e ai fornitori di servizi *online*. Dall'evidenza fornita, le risorse umane impiegate beneficiano anche della partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale anche attraverso una piattaforma interna denominata "B&Z Academy".

Anche dal punto di vista della dotazione tecnologica e digitale, Barzanò & Zanardo ha fornito evidenza di aver accesso *software* e tecnologie anticontraffazione, nonché di disporre di personale tecnico-informatico qualificato impiegato nell'attività di individuazione,

identificazione e segnalazione dei contenuti illegali *online*.

Circa le competenze e capacità afferenti all'individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illegali, con specifico riguardo alle aree di competenza relative ai prodotti e servizi dannosi o illegali (lettera a, Allegato 2 al Regolamento di Procedura) ovvero alla violazione della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale (lettera b, Allegato 2 al Regolamento di Procedura), in particolare, si è ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti e specificazioni relative alla documentazione fornita, anche sulla base delle indicazioni fornite nel citato Allegato 2, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo Regolamento.

In riscontro alla richiesta di informazioni, la Società ha fornito delle evidenze generiche circa le specifiche competenze e capacità nell'individuazione e contrasto dei contenuti illegali *online* nelle sopraindicate aree, tali da non dar prova di una effettiva ed efficace capacità di intervento.

Nel dettaglio, mentre, come più sopra rilevato, le informazioni acquisite sulle risorse coinvolte nell'attività di segnalazione hanno confermato un elevato livello di specializzazione nel contrasto alla violazione della proprietà intellettuale, non altrimenti può dirsi con riferimento alle aree di cui alle lettere a) e b) dell'Allegato 2, in quanto non è stata fornita alcuna evidenza specifica di risorse che vantino esperienza e competenza relative ai prodotti e servizi dannosi o illegali ovvero alla violazione della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale.

Parimenti, la formazione, svolta e pianificata, è risultata esclusivamente incentrata sull'anticontraffazione *online* e sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

In aggiunta, Barzanò & Zanardo ha documentato solo limitate casistiche di intervento con riferimento alle aree di competenza in parola. L'esperienza sinora maturata in tal senso è risultata essere complementare e trasversale rispetto all'attività aziendale principale della Società, orientata principalmente alla protezione delle aziende da rischi quali le contraffazioni, gli abusi di marchio e altre violazioni di proprietà intellettuale. Inoltre, all'esiguità delle casistiche documentate, si aggiunge che non è stata data evidenza del coinvolgimento di risorse con conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività di segnalazione in relazione alle aree di competenza citate.

Ciò premesso, la documentazione prodotta dalla Società, quindi, non risulta idonea a dimostrare con riferimento a tali aree di competenza il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento DSA.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, Barzanò & Zanardo pare soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza relativi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché alle truffe e/o le frodi.

## **2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online**

Barzanò & Zanardo ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali dell'ente, nonché documentazione relativa al bilancio della Società. Da detti documenti e dalle dichiarazioni presentate non emerge la presenza di collegamenti diretti dei soci con piattaforme digitali o altre imprese del settore. Inoltre, le fonti di finanziamento della Società sono da ricondursi interamente ai ricavi provenienti dai servizi offerti e dal capitale personale dei soci. Pertanto, con riferimento ai soci e alle strutture decisionali dell'azienda, dall'evidenza prodotta non appare che le decisioni di segnalazione dell'ente siano influenzate dai fornitori di piattaforme *online*, né con riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Con riferimento invece alle singole risorse che si occupano materialmente dell'attività di segnalazione, Barzanò & Zanardo ha prodotto il proprio codice etico interno che disciplina l'attività della società ed espone i valori e i principi guida in materia di gestione del personale, dei clienti, dei fornitori e, in generale, nei rapporti con le parti interessate. Al riguardo, per garantire l'indipendenza ed evitare conflitti di interesse nello svolgimento dell'attività di segnalatore attendibile, è previsto l'obbligo per azionisti, amministratori, dipendenti e consulenti di essere indipendenti ed evitare qualsivoglia conflitto di interessi potenziale o attuale rispetto alle piattaforme *online*, unitamente all'obbligo di comunicare alle strutture direttive dell'azienda l'eventuale insorgenza di qualsiasi conflitto di interesse.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, Barzanò & Zanardo pare soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

## **2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione**

Con riferimento alla dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, Barzanò & Zanardo ha prodotto adeguata documentazione circa la consistenza e la qualità delle risorse umane impiegate, dando evidenza, come già menzionato, sia della numerosità del personale impiegato che della formazione dello stesso. Inoltre, è stata dimostrata, tramite la fornitura di documenti di bilancio, la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per condurre l'attività, nonché dell'accesso, come già accennato, a dotazioni di *software* e di personale tecnico-informatico qualificato.

Con riferimento ai requisiti di accuratezza e oggettività dell'attività di segnalazione, la Società ha descritto le modalità di acquisizione delle informazioni e le fonti informative utilizzate per identificare i contenuti illegali. Inoltre, Barzanò & Zanardo ha dato conto dei processi e delle *policy* interne implementate sia per assicurare un'elevata qualità dell'attività di segnalazione, sia per gestire la revisione dei processi in caso di errore. In particolare, è

stato descritto come la Società presti particolare attenzione all'efficienza dei processi predisponendo specifici controlli incrociati per minimizzare il rischio di errori.

Con riferimento al criterio dell'oggettività dell'attività di segnalazione, la Società ha fornito il *track record* complessivo delle segnalazioni presentate nell'ambito dei programmi volontari di segnalazione delle principali piattaforme *online*, evidenziandone in particolare la relativa percentuale di successo, intesa come percentuale di effettiva rimozione dei contenuti illegali segnalati. Al riguardo, nel corso dell'anno 2024, questa ha presentato complessivamente migliaia di segnalazioni, con una percentuale di successo oscillante, a seconda della tipologia di piattaforma *online* (sito di *e-commerce*, *social network* o motore di ricerca), in un intervallo compreso tra il 90% e il 100 %.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, rileva quanto affermato nel considerando 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, dell'indirizzo espresso dal legislatore eurounitario quale risultante dal considerato sopra citato, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto all'art. 22 del Regolamento DSA;

PRESO ATTO di quanto chiarito da Barzanò & Zanardo circa le principali ragioni per le quali i clienti della Società, pur essendo i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed essendo quindi in possesso dei cataloghi e della documentazione tecnica che riporta i prodotti originali e le loro caratteristiche, inclusi materiali protetti da *copyright* dei quali il cliente è titolare, non procedono autonomamente a richiedere la rimozione di contenuti illegali alle piattaforme, ma si rivolgono a società specializzate. In particolare, la Società ha osservato come le aziende titolari di diritti di proprietà intellettuale talvolta siano carenti di personale dotato di competenze tecniche necessarie per identificare e gestire in maniera autonoma la procedura di segnalazione, e manchino della conoscenza approfondita delle piattaforme sulle quali avvengono gli illeciti;

RITENUTO pertanto che la Società abbia dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, contribuendo, da un lato, a limitare la potenziale numerosità di soggetti segnalanti e, dall'altro, a svolgere efficacemente l'attività di segnalazione;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che Barzanò & Zanardo abbia dimostrato di soddisfare cumulativamente i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del

Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché le truffe e le frodi;

RITENUTO che dalla documentazione prodotta, riferibile alle aree di competenza indicate alle lettere a) e b) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, i prodotti e servizi dannosi o illegali e la violazione della protezione dei dati, della *privacy* e condivisione non consensuale di materiale, non risulti dimostrato, per i motivi e nei limiti illustrati, il soddisfacimento da parte di Barzanò & Zanardo del requisito di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento DSA;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Società, e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8, del Regolamento DSA;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, alla Società Barzanò & Zanardo S.P.A. è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni e nei limiti e termini di cui in premessa, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza come identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

- d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali*
- j) Truffe e/o frodi*



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente provvedimento è notificato alla Società Barzanò & Zanardo S.P.A. e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 6 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella